



COMUNE DI FOZA

Legge 241 art. 12 del 07 agosto 1990

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 25
OTTOBRE 1996.-

P R E M E S S A

Tra gli istituti di partecipazione la nuova Legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la Legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor di più dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, quasi a sancire l'esistenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste Leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.-

PRINCIPIO DI LEGALITA': la P.A. è soggetta alla Legge, non solo perché è la Legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "Legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della Legge in senso formale, che sostanziale.

PRINCIPIO DI IMPARZIALITA': la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, temperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini una situazione di condizioni eguali o analoghe.

PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: è un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della Legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando cioè non provvedendo nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un'altro organo.

PRINCIPIO DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA': la P.A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97 della Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà. A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241. in osservanza ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici o privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".-

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto precetto.-

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PREVIDENZE

Le sovvenzioni ad Enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna di buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.-

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.-

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli Enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli Enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli Enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli Enti ecclesiastici, i patronati.-

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficata, svolta dagli Enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.-

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre all'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere;

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S..

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base.-

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capofamiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base;

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a L. 500.000.=, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune.

ART. 9 - SUSSIDI PER I CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri Enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, al spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

1 - OBIETTIVI

Il servizio domiciliare ha lo scopo di promuovere ed assicurare interventi che cerchino di privilegiare il mantenimento della persona anziana, del disabile e del minore nel proprio domicilio e contesto sociale. Ha lo scopo inoltre di recuperare, se possibile, l'autonomia della persona per metterla in condizione di gestire autonomamente, o con aiuto minimo, la propria quotidianità evitando rischi di isolamento e di emarginazione. Il servizio domiciliare è rivolto alle persone i cui bisogni possono essere soddisfatti dalle prestazioni erogate dal servizio stesso e integra gli interventi che possono essere assicurati dai parenti e/o dal volontariato, al fine di garantire all'utente la possibilità di rimanere dignitosamente nel proprio domicilio.

2 - COMPITI E PRESTAZIONI

Il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporti di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa: pulizia, rispetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- consegna a domicilio di pasti caldi preconfezionati;
- spese e commissioni;
- consegna a ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensioni, per analisi e per visite mediche, ecc.;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

3 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

Per l'ammissione al servizio domiciliare, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune;
- b) condizioni di autosufficienza personale e domestica che non consentano una autonoma permanenza al proprio domicilio;
- c) mancata o insufficiente assistenza da parte dei familiari;
- d) possibilità di predisporre un adeguato programma di intervento;
- e) reddito del nucleo familiare non superiore al 200% del Minimo Vitale.

I suddetti requisiti devono coesistere.

Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito al punto e) in presenza di nuclei con minori, per particolari situazioni di

bisogno igienico-sanitario, psico-fisico o sociale, per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.) ed infine nei casi in cui esista uno specifico programma di intervento in applicazione di un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.

In particolari situazioni e qualora sia più conveniente dal punto di vista organizzativo, sarà possibile intervenire anche mediante personale convenzionato per assicurare tutte o parte delle prestazioni necessarie.

Il servizio verrà concesso, previa domanda dell'interessato e sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali, con provvedimento del Dirigente del servizio stesso.

4 - CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO

Il Comune, allo scopo di favorire la fruizione del Servizio Domiciliare, concede agevolazioni economiche consistenti in una riduzione della misura della quota dovuta:

- a) per soggetti con reddito fino al 120% del minimo vitale il servizio sarà gratuito;
- b) per soggetti con reddito compreso tra il 120% ed il 150% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 30% della quota stabilita ad inizio anno con provvedimento della Giunta Municipale e calcolato sulla base della media delle tariffe praticate in caso di assistenza svolta da soggetti privati;
- c) per soggetti con reddito compreso tra il 150% ed il 180% il costo del servizio sarà pari al 60% della quota definita alla lettera b).
- d) per soggetti con reddito oltre il 180% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 100% della quota stabilita alla lettera b).

Il costo dei pasti caldi consegnati a domicilio è interamente a carico dei beneficiari i quali, in caso di reddito insufficiente, potranno richiedere al Comune un contributo economico ai sensi del presente Regolamento.

Per agevolare l'intervento in particolari situazioni di bisogno igienico, psico-fisico e sociale o in mancanza di alcuni requisiti, il Sindaco o un suodelegato, su apposita e motivata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo.

5 - FORME DI GESTIONE

Il Servizio Domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune oppure essere affidato a figure esterne tramite convenzione.

In ogni caso il servizio erogato dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente titolo.

6-PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il procedimento amministrativo per l'accesso al Servizio Domiciliare si articola nel seguente modo:

- segnalazione da parte di privati, di Enti, di Associazioni di volontariato e del servizio sociale;
- domanda di ammissione al servizio formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- istruttoria effettuata sulla base del presente Regolamento per la verifica dell'ammissibilità della richiesta;
- visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni, la predisposizione del programma e la proposta di intervento;
- provvedimento del Dirigente del servizio su proposta dell'Assistente Sociale;
- comunicazione scritta al richiedente dell'esito del procedimento con indicazione della data di inizio e dell'orario del servizio in caso di accoglimento della richiesta o delle motivazioni del rifiuto in caso contrario.

7 - INFORMAZIONI RICHIESTE

Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- i propri dati anagrafici;
- la propria situazione familiare;
- la situazione reddituale e patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare;
- la propria situazione abitativa con indicazione dell'eventuale affitto sostenuto;
- eventuali situazioni di invalidità riconosciute formalmente;
- ogni altra notizia utile a valutare il diritto all'erogazione del servizio.

8 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è revocato in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo dell'assistito presso una struttura protetta e qualora i familiari restanti non necessitino a loro volta del servizio;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- raggiungimento degli obiettivi del programma di intervento.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il Servizio può altresì, per esigenze organizzative o per particolari condizioni dell'assistito, essere temporaneamente ridotto sia nel numero di accessi dell'operatore sia nel numero complessivo di ore di assistenza.

I cambiamenti temporanei del piano di assistenza stabilito inizialmente potranno essere effettuati previa comunicazione telefonica agli utenti mentre quelli permanenti dovranno essere comunicati in forma scritta.

(REGCON)

ART. 11 SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri Enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI-VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a curare occasioni di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere chiaramente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne fanno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di 2/5 (due quinti) della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a Lire 10.000.=.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In caso di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con Enti, Istituzioni, Cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per cento delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla Legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la Legge 27 febbraio 1989 n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani all'estero, sono regolamentati dalla Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 1990 n. 39.

ART. 16 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'articolo 9 del presente regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di un quinto.

ART. 17 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il venti per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 18 CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del dieci per cento delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 19 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dell'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli impianti stessi, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

Le richieste per le attività per le quali le organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose o persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO IV - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 20 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

Il Comune contribuisce inoltre, alla spalatura della neve nella percentuale di cui al comma 1.

ART. 21 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del dieci per cento del costo dei lavori, purchè annualmente non sia superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa procapite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'art. 22.

ART. 22 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di Enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalle associazioni restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 23 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura del tre per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 24 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla Legge Regionale 20 agosto 1978, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del tre per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al dieci per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 25 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli Enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, e cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone le erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento all'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Ove necessario, viene data precedenza alle associazioni aventi un numero di soci superiore ai 10 aderenti.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad Enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente il due per cento delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli Enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrenti nelle spesa degli Enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvono a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 50% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'art. 14, comma 1.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli Enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dell'uno per cento delle spese correnti del bilancio.

L'Amministrazione Comunale può attribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 27 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il dieci per mille delle spese correnti del bilancio.

ART. 28 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo dell'uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

ART. 29 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli Enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 30 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di Enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità;

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al quattro per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VI - MODALITA'

ART. 31 - PREMESSA

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 32 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) cartellini rosa dei disoccupati;

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per i casi straordinari il richiedente deve comunque presentare la i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 33 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'art. 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'Istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli Enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Il Comune entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, salvo le successive variazioni, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.

Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate di norma nei successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 34 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 35 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla Legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato

alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La Giunta Municipale predispone ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

ART. 37 - NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n. 241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purchè comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16 comma 5 e 26 comma 2 sono differiti al 31 marzo 1991.

ART. 38 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'art. 1.-

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONCORSO ALLA RETTA
DI RICOVERO DA PARTE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI,
A FAVORE DI SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL RICOVERO.

°=°=°=°

1. PREMESSA

Il ricovero presso Istituto di persone anziane, adulte inabili è un atto che deve essere evitato in tutti i modi possibili allo scopo di salvaguardare la naturale permanenza dell'anziano e dell'inabile nel proprio ambiente di vita.

A tal fine l'Amministrazione Comunale eroga diversi tipi di servizi a sostegno delle famiglie con anziani, inabili: l'utilizzazione di tali servizi deve in ogni caso essere sperimentata o valutata prima di dar inizio alla procedura per il ricovero.

In particolare, fra i servizi potenzialmente alternativi al ricovero, devono essere considerati i seguenti:

- a - Assistenza Domiciliare
- b - Minimo Economico Garantito
- c - Affidamento Familiare
- d - Comunità Alloggio
- e - Telesoccorso
- f - Attività di Socializzazione e Partecipazione
- g - Interventi economici di sostegno straordinari.

Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di dar vita a vari tipi di assistenza aperta mediante la collaborazione ed il coordinamento di forme di volontariato (singolo, di gruppo, associato) localmente disponibili.

Il ricovero presso Istituti di persone anziane, inabili non è da considerare necessariamente come un fatto definitivo. Anzi, la verifica periodica delle condizioni della persona ricoverata e della famiglia da cui proviene dovrà rendere più agevole la pratica del ricovero temporaneo.

2. CRITERI DI RICOVERABILITÀ

Le persone anziane ed inabili ammesse al ricovero in Istituto con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale sono i cittadini che hanno nel Comune di Salzano la loro residenza, e che pur con l'aiuto dei propri familiari, dei servizi sociali e del volontariato, non sono in grado di gestire autonomamente la propria vita. In particolare al ricovero in Istituto si potrà far ricorso con riferimento a:

- a - anziani ed adulti inabili che vivono soli e che perdono il proprio stato di autosufficienza;

- b - anziani ed adulti inabili già non autosufficienti e i cui parenti non siano più in grado di assicurare assistenza;
- (c) anziani ed adulti inabili autosufficienti anche solo in parte, che vivono soli e che non si sentono sufficientemente tutelati nel proprio domicilio;
- (d) anziani ed adulti inabili, autosufficienti anche solo in parte, che vivono con parenti non più in grado di assicurare assistenza.

L'elenco suriportato indica anche l'ordine di precedenza secondo il quale devono essere accolte le richieste di ricovero, qualora queste superino la disponibilità di posti presso gli Istituti.

Nel caso di richieste di ricovero di anziani o adulti inabili non autosufficienti, viene data precedenza a quelle relative a persone con grado di non autosufficienza più grave, intesa così come qui di seguito descritta:

1. NON AUTOSUFFICIENZA LIEVE (non esce di casa da solo, non cura la pulizia della casa)
2. NON AUTOSUFFICIENZA MEDIA (come punto 1 più: non cura la pulizia personale, non si prepara il cibo)
3. NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE (come punto 2 più: non si alza dal letto da solo)
4. NON AUTOSUFFICIENZA GRAVISSIMA (allettato e/o gravissimo deterioramento mentale)

3. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO

Gli ospiti degli Istituti tutelari (Case di Riposo, Comunità - Alloggio, Istituto ecc.) hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla retta di mantenimento, facendo ricorso ad ogni proprio reddito e patrimonio, secondo quanto di seguito precisato ai successivi punti 5 - 6 - 7.

Qualora la persona da ricoverare non sia in grado di far fronte con le proprie risorse al totale pagamento della retta, sono tenuti a contribuire a tale spese anzi tutto i congiunti obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 C.C. e, nel caso di verificata incapacità parziale o totale di questi, anche l'Amministrazione Comunale (ai sensi della L.R. 55/1982).

La quota di retta eventualmente posta a carico dell'Amm.ne Comunale si deve in ogni caso intendere versata a titolo di anticipazione per conto del ricoverato e dà diritto all'Amm.ne di procedere al recupero sia nel caso in cui il ricoverato venga in possesso di redditi aggiuntivi durante il ricovero, sia al momento della divisione della eventuale eredità, con le limitazioni di seguito precisate.

"PREVIA STIPULA DI ACCORDO TRA LE PARTI"

4. DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE

La quota di retta a carico dell'ospite viene stabilita con riferi-

Aggiunte:

mento alla retta effettivamente pagata e all'insieme delle risorse dell'ospite stesso.

Le risorse dell'ospite risultano dalla somma delle seguenti voci:

- a - redditi da pensione a qualsiasi titolo percepiti, comprese le pensioni di guerra e rendita INAIL;
- b - assegni, indennità e rendite a qualsiasi titolo percepiti, comprese le indennità di accompagnamento;
- c - altri redditi di qualsiasi natura;
- d - patrimonio mobiliare e immobiliare.

Dal totale dei redditi risultante dalla somma delle voci a, b, c, viene detratta una "quota minima" pari a £ 100.000.= per 12 mensilità, che rimane all'ospite allo scopo di permettergli di far fronte alle spese personali.

5. UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'OSPITE

Poichè è dovere dell'Amministrazione Comunale contribuire al pagamento della retta di mantenimento in Istituti di ricovero solo con riguardo a quei cittadini che non siano in grado di provvedervi autonomamente attraverso le risorse proprie e/o di quelle dei congiunti per legge obbligati, il proprietario di beni mobili o immobili è tenuto di regola a partecipare al pagamento della retta per il proprio mantenimento non solo attraverso i propri redditi, ma anche attraverso l'utilizzazione di quote di patrimonio.

L'Amministrazione Comunale recupera la spesa sostenuta al momento della alienazione del patrimonio o al momento del suo trasferimento a terzi per via di successione.

Nell'eventualità di atti relativi alla donazione e alienazione di immobili, così come quelli di accensione di ipoteca, devono essere sottoscritti anche dai congiunti tenuti agli alimenti (o almeno da alcuni di questi) a garanzia del riconoscimento del fatto che la persona che compie tali atti è riconosciuta capace di intendere e volere (ove questi sia formalmente interdetto è ovviamente necessario l'intervento del tutore o di suo equivalente).

5. ACCERTAMENTO DEL REDDITO DELL'OSPITE

La persona richiedente il ricovero deve presentare la seguente documentazione:

- fotocopia dei frontespizi dei libretti di pensione;
- fotocopia dei modelli 201 e 740;

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito mensile della persona da ricoverare al quale vanno sommate tutte le eventuali altre entrate, sia quelle identificabili dal mod. 740 (usufrutto da immobili e terreni, dividendi da azioni, proprietà immobiliari, ecc.), sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.)

Nel caso in cui l'ospite sia proprietario di immobili egli è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale:

- a) le singole unità immobiliari sono descritte in maniera da permetterne l'esatta individuazione;
- b) sono indicate le generalità delle persone alle quali queste sono date in affitto al momento della presentazione della domanda di ricovero;
- c) sono indicati gli importi dei canoni di locazione effettivamente riscossi;
- d) dichiarazione sostitutiva atto notorio che attesti l'alienazione o meno di beni immobiliari precedenti ai 5 anni.

L'Amministrazione Comunale potrà accertare per i ricoveri la verità di quanto dichiarato a mezzo dei Vigili Urbani informatori.

Si ritiene inoltre necessario ribadire che, allorchè successivamente alla decisione da parte dell'Am.ne C.le di concorrere alla retta di ricovero, la situazione economica dell'ospite dovesse mutare per maggiori e nuovi redditi, la quota a carico del Comune sarà ridefinita e l'Am.ne C.le avrà facoltà di recuperare le somme erogate dalla data di decorrenza del nuovo reddito fino ad un massimo del 50% degli arretrati percepiti.

~~L'AMM. NE COM. LE AVRA FACOLTA' DI RECUPERARE LE SOMME EROGATE DALLA DATA DI DECORRENZA DEL NUOVO REDDITO E DEGLI ARRETRATI PERCEPITI. TALE RECUPERO AVVIENE NEL RISPETTO DELLA~~
7. ACCERTAMENTO DEI REDDITI DEI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI EX ARTT. 433 E S.S. DEL CODICE CIVILE
MODIFICATA IN!
DECORRENZA NORMATIVA VIGENTE MATERIA IN

L'articolo 433 del Codice Civile indica le persone che sono obbligate a prestare gli alimenti secondo l'ordine seguente:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I successivi articoli dello stesso codice precisano le modalità dell'obbligo ed in particolare l'art. 441 dispone che: "se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore".

Il reddito dei nuclei familiari delle persone tenute agli alimenti viene determinato dalla somma di ogni reddito, di qualsiasi natura, dei rispettivi componenti. Per la sua esatta certificazione, ad ogni nucleo familiare è richiesto di produrre (in copia) i seguenti documenti:

- a) stato famiglia

- b) ultima denuncia dei redditi di tutti i componenti della famiglia
c) per i giovani di oltre 18 anni non occupati, certificato di iscrizione a istituti scolastici o tesserino di disoccupazione.

La capacità del nucleo familiare viene determinata tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei componenti il nucleo, applicando un'aliquota progressiva, secondo quanto indicato nell'allegata tabella.

8. RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LE RETTE DI MANTENIMENTO DELLE PERSONE RICOVERATE IN ISTITUTO

La retta di mantenimento risulta, in base a quanto precedentemente stabilito, suddivisa in 3 parti:

1. quota a carico della persona ricoverata;
2. quota a carico dei congiunti tenuti agli alimenti;
3. quota a carico dell'Amm.ne C.le per la parte non coperta dall'assistito e dai suoi congiunti tenuti agli alimenti (nel caso in cui l'assistito e/o i suoi congiunti siano in grado di far fronte totalmente al pagamento della retta, l'Amministrazione Comunale resta estranea alla procedura del ricovero).

Ogni variazione delle rette di mantenimento provoca un corrispondente aumento dei contributi dell'assistito, dei congiunti tenuti agli alimenti e dell'Amm.ne C.le, ripartito in maniera proporzionale al contributo di ciascuno, sempre che il reddito disponibile dell'assistito e dei suoi congiunti tenuti agli alimenti sia nel frattempo adeguatamente aumentato; in caso contrario, il maggior onere viene assunto totalmente o parzialmente dall'Amm.ne Comunale.

I congiunti tenuti agli alimenti possono richiedere una revisione della quota a loro carico nei casi in cui le loro condizioni economiche subiscano un peggioramento. L'Amm.ne C.le, da parte sua, procede ad una verifica della reale consistenza dei redditi dei congiunti obbligati agli alimenti e di quelli delle persone ricoverate annualmente ed adegua di conseguenza i rispettivi contributi alla retta di mantenimento.

A tale scopo l'Amm.ne C.le per i ricoveri richiede agli interessati la documentazione dei loro redditi e patrimoni, seguendo la procedura già indicata per il primo accertamento.

L'impegno al pagamento della parte di retta a carico della persona ricoverata viene da questa sottoscritto prima dell'ingresso in istituto e viene controfirmato anche da almeno uno dei congiunti obbligati agli alimenti (ove esistente).

L'impegno al pagamento della parte di retta eventualmente a carico dei congiunti obbligati agli alimenti viene sottoscritto da tutti questi, i quali si impegnano solidalmente. Ai congiunti obbligati vengono inoltre illustrate tutte le modalità di pagamento e la normativa in vigore.

Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti o si riscontri che la persona ricoverata o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza per aver sottoscritto dichiarazioni mendaci, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, si provvederà ad av-

viare una procedura di rivalsa.

3. REDDITI

Per i nuclei composti da un solo membro, il suo reddito viene diminuito del 50% (in considerazione al fatto che una persona sola deve affrontare maggiori spese e sarebbe svantaggiata nel pagamento rispetto a nuclei di più persone) e sulla restante differenza verrà calcolata la relativa quota concorso.

Per i parenti obbligati che hanno reddito da lavoro autonomo o da professione, si considera un reddito fisso annuo di £ 20.000.000, se la dichiarazione dei redditi presentata denuncia un reddito inferiore.

Per calcolare la fascia di reddito pro - capite:

- a - si considera il reddito netto dell'ultima dichiarazione dei redditi, o atto notorio percepito dal coniuge, dai figli e coniuge, e dai nipoti diretti presenti nel nucleo familiare e quindi si calcola il reddito pro - capite;
- b - per i fratelli e sorelle, invece, si considera solo il reddito dell'obbligato e del coniuge, senza tener conto degli eventuali altri redditi percepiti da altri componenti il nucleo, il pro - capite, si calcola anche sui componenti non percepenti reddito oltre ai coniugi.

°=°=°=°

REDDITO PRO-CAPITE MENSILE NETTO

FASCIA DI CONCORSO MENSILE

| | M.V. 1 200' 000 | | |
|--------------|-----------------|---|----------------|
| 1. Fino a £ | 500.000 | £ | 20.000 |
| 2. Fino a £ | 600.000 | £ | 75.000 |
| 3. Fino a £ | 700.000 | £ | 130.000 |
| 4. Fino a £ | 800.000 | £ | 185.000 |
| 5. Fino a £ | 900.000 | £ | 240.000 |
| 6. Fino a £ | 1.000.000 | £ | 295.000 |
| 7. Fino a £ | 1.100.000 | £ | 351.000 |
| 8. Fino a £ | 1.150.000 | £ | 406.000 |
| 9. Fino a £ | 1.200.000 | £ | 461.000 |
| 10. Fino a £ | 1.250.000 | £ | 516.000 |
| 11. Fino a £ | 1.300.000 | £ | 571.000 |
| 12. Oltre £ | 1.300.000 | | TUTTO A CARICO |